

**Avv. Marco Masi**  
Via San Vitale, 40/3  
40125 Bologna  
Tel. 051.273730 - Fax 051.270279

**ECC.MO TRIBUNALE DI RIMINI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Nell'interesse di: **Dott.ssa Elena Cardinali** nata a Rimini il 09/09/1983 ed ivi residente in via Madama Butterfly n. 74, C.F. CRDLNE83P49H2940, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masi C.F. MSAMRC59S26F715Q, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: [marcomasi@ordineavvocatibopec.it](mailto:marcomasi@ordineavvocatibopec.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Manlio Marsili in Rimini, Via Lagomaggio n. 48, giusta procura in calce al presente atto.

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO XVII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

**e nei confronti di**

- tutti i docenti inseriti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria posto comune e della terza fascia degli elenchi del sostegno e della lingua inglese della scuola primaria, ex art. 1 comma 605 L. 296/2006 dall'1/09/2011 o da altra data che verrà accertata in corso di causa, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna –

Ambito Territoriale XVII – Provincia di Rimini che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

**per l'accertamento**

**previa disapplicazione di tutti i provvedimenti amministrativi ostativi**

**del DIRITTO**

della ricorrente all'inserimento nella terza fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento ed in quella per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVII, Ambito territoriale per la Provincia di Rimini, approvate con decreto prot. 5719/C7 (doc. 10) per la classe di concorso scuola primaria posto comune e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese della scuola primaria, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.

**FATTO**

La ricorrente, docente a tempo determinato abilitata all'insegnamento nella scuola primaria a seguito del conseguimento, in data 27/06/2011, del diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola elementare, presso l'Università di Urbino "Carlo BO" (doc. 1), ed in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno, presta servizio da anni nelle istituzioni scolastiche nella provincia di Rimini.

**La ricorrente nell'anno accademico 2008/2009 era iscritta al secondo anno di corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola elementare (doc. 1), in quanto, in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, aveva ottenuto l'iscrizione non al primo anno di corso, bensì al secondo.**

La ricorrente, sin dall'aggiornamento disposto con DM 42/2009 (doc. 16), presentava domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, ma tale possibilità le veniva negata (doc. 2, 3).

In conseguenza della domanda avanzata ai sensi del DM 53/2012 veniva inserita nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (doc. 5).

Con DM 235/2014 (doc. 14) il Miur disponeva un nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 e la ricorrente domandava lo spostamento dalla fascia aggiuntiva alla terza fascia (doc. 6 e 7).

In data 30/07/2014 l'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini pubblicava le graduatorie provvisorie sul proprio sito internet.

Con provvedimento del 30/07/2014 l'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la provincia di Rimini (doc. 8) comunicava alla ricorrente il diniego all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, in quanto l'unica modalità di presentazione delle domande era con modalità web.

Nella terza fascia della graduatoria relativa ai posti comuni della scuola primaria e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese non era presente il nominativo della ricorrente, pertanto, la Dott.ssa Elena Cardinali, in data 31/07/2014, presentava formale reclamo all'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la provincia di Rimini (doc. 9).

In data 21/08/2014 l'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini pubblicava le graduatorie definitive ad esaurimento per la scuola primaria posto comune e gli elenchi del sostegno e della lingua inglese definitivi sul proprio sito internet (doc. 10).

Nonostante il reclamo presentato, la ricorrente non risulta inserita nella terza fascia della graduatoria provinciale per la classe di concorso scuola primaria posto comune e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese validi per le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (doc. 10).

L'Amministrazione scolastica di Rimini ha già conferito gli incarichi annuali ("supplenze lunghe") per l'a.s. 2014/2015 (doc. 15).

Con il punteggio maturato, la ricorrente, se fosse stata correttamente inserita nella fascia terza, risulterebbe al posto n. 86 con punti 102 nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria posto comune e alla posizione n. 61 dell'elenco del sostegno e della lingua inglese della scuola primaria.

\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto, a partire dall'anno 2011 o da altra data che verrà accertata in corso di causa, all'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della classe scuola primaria posto comune e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese della scuola primaria, validi per il triennio 2014/2017 della Provincia di Rimini con il punteggio maturato, pari a 102 punti.

## **DIRITTO**

### **I**

**SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE  
G.A.E. DALL'ANNO 2011.**

### **A**

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente all'inserimento nella fascia terza delle graduatorie ad esaurimento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione in data 27/06/2011.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Rimini, alle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per i contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ('supplenze') degli insegnanti della scuola primaria per i posti comuni e per i posti di sostegno.

Il D. Lgs. 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove del concorso regionale per esame e titoli e dei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla graduatoria di altra provincia.

**L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della L. 341/1990, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.**

In particolare, l'art. 5 delle L. 53/2003 prevedeva espressamente che: *"l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, **ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento**, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse".*

In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) le graduatorie sono state trasformate da “permanenti” ad “esaurimento” (art. 1, comma 605 e ss.).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento (GAE), consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, salvo il possesso di un'abilitazione.

Con l'art. 5 bis del D.L. 137/2008, conv. In L. 169/2008, poi, il legislatore ha espressamente previsto, per determinate categorie di docenti, la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo (a pettine) o con riserva (iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione Primaria nell'a.a. 2007/2008).

In particolare, la disposizione normativa sopra richiamata, al comma terzo, prevede che: *“Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti”*.

Quindi, secondo tale previsione normativa, la ricorrente, in quanto iscritta al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'a.a. 2008/2009 (al secondo anno di corso), aveva diritto all'inserimento con riserva (fino al conseguimento

dell'abilitazione) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e pieno iure (a decorrere dall'aggiornamento disposto nel 2011), in quanto aveva conseguito l'abilitazione.

Durante l'aggiornamento disposto con DM 42/2009, infatti, il Miur, richiamando espressamente la normativa di cui all'art. 5 bis del DL 37/2008, conv. In L. 169/2008 ha consentito ai docenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'a.a. 2007/2008 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Rimini.

La ricorrente, quindi, nel 2009 presentava domanda di inserimento (doc. 2) nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), ma veniva esclusa con la seguente motivazione:

*"l'aspirante... è priva dei requisiti di accesso prescritti dall'art. 4 del suddetto DM n. 42, in quanto l'aspirante risulta iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'a.a. 2008/2009" (doc. 3).*

Dunque, il Miur non riconosceva la retrodatazione "virtuale" dell'iscrizione al corso di laurea a favore della ricorrente (di fatto non autorizzava l'iscrizione con riserva nelle GAE poiché la ricorrente nell'a.a. 2007/2008 non era iscritta al primo anno del corso di laurea, ma solo nell'a.s. 2008/2009 si iscriveva al secondo anno del medesimo corso).

Infatti, il Ministero disponeva l'iscrizione nelle GAE di coloro che nell'a.a. 2008/2009 frequentavano il secondo anno, ma soltanto se si erano iscritti al corso di laurea nell'a.a. precedente, mentre, escludeva coloro che, pur frequentando anch'essi il secondo anno nell'a.a. 2008/2009, si erano iscritti soltanto nel 2008.

La violazione del principio costituzionale di uguaglianza, dunque, risulta palese.

Infatti, appare evidente l'assoluta identità delle posizioni di coloro che nell'a.a. 2008/2009 frequentavano il secondo anno di corso (a prescindere dalla data effettiva di immatricolazione).

Di conseguenza, **l'esclusione della ricorrente risulta irragionevole.**

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che: *“il dato formale dell'iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno 2007/2008 non può valere ad escludere chi ha comunque frequentato nello stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale, tanto da poter essere iscritti, nell'anno accademico 2008/2009, al II anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria: trattasi di studenti che, al pari di quelli iscritti al I anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno accademico 2007/2008, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale e hanno identica formazione professionale”* (ordinanza n. 75/2012 Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro).

Risulta, quindi, evidente l'illegittimità dell'esclusione dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento disposta dall'amministrazione.

**La ricorrente, dunque, essendo nell'a.a. 2008/2009 iscritta al secondo anno di corso ed avendo conseguito il diploma di laurea in data 27/06/2011, ha diritto all'inserimento senza riserva in dette graduatorie dal conseguimento del titolo abilitante (anno 2011).**

## B

L'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla fascia terza delle GAE, poi, risulta ancor più evidente con la costituzione della fascia aggiuntiva disposta dall'art. 14 del DL 216/2011 conv. in L. 14/2012.

In particolare, il comma 2 ter dell'art. 14 prevede: *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno*



*conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.”.*

Alla luce di tale disposizione, dunque, la ricorrente, pur avendo titolo per essere inclusa nella terza fascia delle GAE ha presentato domanda di inserimento nella fascia aggiuntiva (quarta fascia) di dette graduatorie (doc. 5).

La ricorrente è stata quindi inserita nella fascia aggiuntiva.

**In merito a tale inserimento si rileva che lo stesso sistema informatico del Miur ha “retrodatato” la data di iscrizione al corso di laurea della ricorrente all'a.a. 2007/2008 ai fini della non valutabilità del servizio di insegnamento prestato contestualmente alla durata dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (doc. 11).**

Infatti, in virtù dell'abbreviazione della durata legale del corso a seguito del riconoscimento di crediti formativi, il servizio relativo all'a.a. 2007/2008 non è stato valutato alla ricorrente perché il Miur ha operato una “retrodatazione virtuale” dell'iscrizione al corso di laurea a tale a.a., anche se, nella realtà, la ricorrente si è effettivamente iscritta soltanto nell'a.a. 2008/2009 (al secondo anno del corso di laurea).

Alla luce di quanto sopra risulta, quindi, evidente **l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica laddove non ha consentito alla ricorrente l'iscrizione nella terza fascia delle GAE con riserva durante l'aggiornamento disposto nell'anno 2009 e a pieno titolo dal 2011.**

Infatti, non si comprende per quale ragione il Miur abbia considerato, ai fini dell'iscrizione nelle GAE nel 2009, non operante la "retrodatazione virtuale" al corso di laurea, mentre, ai fini della valutazione del servizio nel 2012, l'abbia considerata ammissibile.

Si rileva, poi, che durante l'aggiornamento disposto con DM 235/2014 la ricorrente, nuovamente, provava a presentare domanda di trasferimento della propria posizione dalla fascia aggiuntiva alla terza.

La posizione dell'Amministrazione Scolastica, però, non mutava e veniva negata ancora una volta la possibilità di trasferimento della posizione della ricorrente nella terza fascia.

In particolare, con provvedimento del 30/07/2014, l'amministrazione scolastica escludeva la ricorrente dalla fascia terza per non aver presentato la domanda tramite web (doc. 8).

Sul punto si segnala l'impossibilità di presentare la domanda con il sistema informatico ministeriale, in quanto proprio tale sistema non consentiva tale operazione.

**Risulta, quindi, evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione consistente nell'aver ripetutamente decretato l'esclusione della ricorrente dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento a seguito della mancata retrodatazione virtuale dell'iscrizione al corso di laurea.**

In particolare, sulla retrodatazione dell'iscrizione al corso di laurea si rileva quanto segue.

La disparità di trattamento con cui il Miur ha operato nei confronti della ricorrente (immatricolata nel 2008 al secondo anno di corso) rispetto ai colleghi immatricolati negli anni accademici 2006 e 2007 al medesimo corso di laurea risulta palese.

Infatti, risulta irragionevole diversificare i trattamenti di soggetti che si sono trovati nella medesima posizione: **entrambi hanno frequentato, nel medesimo anno accademico (2008/2009), gli stessi corsi, sostenendo e superando gli esami e le prove di laboratorio e di tirocinio nel medesimo arco temporale!**

Inoltre, come sopra accennato, si segnala che il Miur, in diverse risposte a FAQ del 2007 e del 2012 (doc.11) ha espresso la non valutabilità del servizio di insegnamento prestato contestualmente alla durata dei corsi di laurea in SFP, **retrodatando la durata legale del corso all'anno di iscrizione "virtuale" a seguito del riconoscimento dei crediti formativi** ( *D.: All'aspirante iscritto in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d'insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?*

**R.: All'aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l'abilitazione è stata conseguita "fuori corso", il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l'aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni**

*fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l'anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati; due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati; una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato –doc. 11).*

Pertanto, anche alla luce di tale interpretazione del Miur, l'illegittimità della mancata retrodatazione “virtuale” dell'iscrizione al corso di laurea risulta palese.

Si chiede, dunque, che venga accertato e dichiarato, a partire dal giorno del conseguimento dell'abilitazione, il diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e nei relativi elenchi del sostegno e ordinare alle amministrazioni l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie valide per gli aa.ss. 2014/2017.

## II

### **SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE G.A.E. DALL'ANNO 2014.**

In via subordinata, si rileva che comunque la ricorrente, essendo ricompresa nella fascia aggiuntiva delle GAE valide per il triennio 2014/2017, ha diritto allo spostamento in terza fascia, per i seguenti motivi di diritto.

La fascia aggiuntiva delle GAE, istituita dal Miur con il DM 53/2012 (doc. 12), non può essere considerata una fascia subordinata alla terza, se non in via meramente

transitoria e, dunque, sino all'aggiornamento delle GAE successivo alla sua istituzione (disposto con DM 235/2014).

La fascia aggiuntiva ha, infatti, stravolto l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124/1999 ha posto a base del sistema di assunzione del personale docente.

La previsione di una fascia ulteriore in via permanente pone in posizione migliore i docenti inseriti nella terza fascia per le assunzioni a tempo determinato, anche nel caso in cui possiedano un punteggio inferiore rispetto a coloro che sono collocati in quarta fascia.

**Questo in palese violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e meritocrazia.**

Tale ultimo principio è stato più di una volta affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/2004 (laddove ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento delle fasce delle graduatorie permanenti, in quanto le fasce delle GAE non possono essere considerate singole sub-graduatorie) e n. 41/2011 (laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle GAE).

Dunque, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale l'istituzione in via "definitiva o permanente" della fascia aggiuntiva risulta in contrasto con i principi della Carta Fondamentale.

Infatti, il trattamento più favorevole (possibilità di essere destinatari della nomina in ruolo in via prioritaria) di coloro che sono ricompresi nella terza fascia, ma vantano un punteggio inferiore a coloro che sono collocati in quarta fascia, risulta irragionevole sotto il profilo meritocratico.

Un'interpretazione costituzionalmente conforme del DM 52/2012, laddove prevede l'inserimento di determinate categorie di docenti nella quarta fascia, può essere ravvisato nel ritenere la fascia aggiuntiva valida solo temporaneamente e, quindi, sino all'aggiornamento successivo, avvenuto con il DM 235/2014.

Soltanto attraverso tale interpretazione potranno essere rispettati i dettati costituzionali.

Pertanto, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del DM 53/2014, durante l'aggiornamento disposto nell'anno 2014, **la ricorrente avrebbe avuto il diritto al trasferimento dalla quarta alla terza fascia delle GAE.**

Pertanto, l'esclusione della ricorrente dall'inserimento pieno titolo in terza fascia decretata nell'anno 2014 risulta illegittima.

Sul punto si segnala la seguente recente sentenza che accerta l'illegittimità del mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento:

- Tribunale di Paola, Sez. Lavoro, *“la suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel senso di prescrivere la collocazione dei docenti abilitati nell'anno 2010/2011 (come la ricorrente) nella quarta fascia delle graduatorie fino all'atto di aggiornamento delle stesse per il successivo triennio di validità, in relazione al quale i nuovi abilitati dovranno invece essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento in base al punteggio posseduto e non in base al criterio dell'anzianità di iscrizione, che li vedrebbe indefettibilmente inseriti in coda”*  
(<http://www.orizzontescuola.it/news/giudice-ordina-spostamento-docenti-iv-fascia-iii-fascia-aggiornamento-gae-20142017> - doc. 17).

### III

Come detto, l'Amministrazione Scolastica di Rimini ha già conferito le nomine in ruolo e gli incarichi annuali ('supplenze lunghe') anche per l'a.s. 2014/2015.

Con il punteggio maturato, la ricorrente, se fosse stata correttamente inserita nella terza fascia della graduatoria della scuola primaria e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese per la scuola primaria, avrebbe avuto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato sino al 31/08.

L'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento della ricorrente nella fascia terza della graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e nei relativi elenchi del sostegno e della lingua inglese, ha causato un danno ingiusto alla ricorrente.

Tale danno è individuato nelle mensilità non percepite e nelle differenze stipendiali e contributive fra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente dal 1/09/2011, o in subordine dal 1/09/2014, in forza dei contratti a tempo determinato che saranno stipulati con il Miur, sino alla decisione della presente controversia e quanto avrebbe percepito qualora fosse stata correttamente inserita in dette graduatorie, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

\*\*\*

Tanto esposto e considerato, la Dott.ssa Elena Cardinali, come sopra rappresentata e difesa,

### CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito

*stata correttamente inserita nelle graduatorie de quo e condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni conseguenti, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.*

*Vinte le spese”.*

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- attestazioni frequenza e diploma di laurea in SFP presso Università Urbino;
- 2- domanda inserimento GAE 2009;
- 3- provvedimento esclusione GAE 2009;
- 4- domanda inserimento GAE 2011;
- 5- domanda inserimento GAE 2012
- 6- domanda inserimento GAE 2014
- 7- istanza 12/05/2014;
- 8- esclusione GAE 30/07/2014;
- 9- reclamo;
- 10- GAE 2014/2017 Provincia di Rimini;
- 11- Faq Miur 2007 e 2012;
- 12- DM 53/2012;
- 13- DM 44/2011;
- 14- DM 235/2014;
- 15- Copia contratti a.s. 2014/2015;
- 16- DM 42/2009;
- 17- Articolo orizzonte scuola.

#### **Dichiarazione di valore**

Il Sottoscritto Avv. Marco Masi dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore



indeterminabile e pertanto è dovuto e versato un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi

**/PROCURA ALLE LITI - MANDATO**

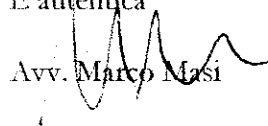
Io sottoscritta CARDINALI ELENA nata a Rimini il 09/09/1983 ed ivi residente in via Madama Butterfly n. 74, C.F. CRDLNE83P49H294O, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e/o causa comunque connessa, in ogni fase, grado e sviluppo di ognuno, l'Avv. Marco Masi, C.F. MSAMRC59S26F715Q, del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Manlio Marsili del Foro di Rimini, in Rimini, Via Lagomaggio n. 48. Allo stesso Avvocato conferisce tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, concedendogli ogni più ampio potere, ivi compresi, espressamente, quelli di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed all'azione ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, proporre domande o eccezioni riconvenzionali, farsi sostituire, domiciliarsi e nominare, presso qualsiasi Foro, altri Avvocati, cui sono sin d'ora concesse le identiche facoltà. Autorizza altresì l'Avvocato delegato al trattamento dei dati personali che la riguardano, entro i limiti e secondo gli obblighi previsti dalla c.d. "Legge sulla Privacy" D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge c.d. "Antiriciclaggio" n. 197/1991, su cui è stata ampiamente informata.

Firma



È autentica

Avv. Marco Masi



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Marco Masi, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria nella fascia terza posto comune e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale XVII per la Provincia di Rimini;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e negli elenchi del sostegno e della lingua inglese nelle rispettive terze fasce sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

**RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

**CONSIDERATO CHE**

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare*

*possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. n. 9458/2014);

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

*[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur e, di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura

Distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi

